

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

| | PAG. |
|---|-------------------------|
| Congedo : | |
| PRESIDENTE | 585 |
| Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione): | |
| Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2488); | |
| ALESI: Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (2075) | 585 |
| PRESIDENTE | 585, 592 |
| BONAITI, <i>Relatore</i> | 586 |
| BERTOLDI | 588 |
| ALESI | 588 |
| BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> | 588, 589, 590, 591, 592 |
| NICOLETTO | 588 |
| SERVELLO | 588, 591, 592 |
| ANGELINO | 589 |
| LORETI | 590, 591 |
| RAFFAELLI | 590, 591, 592 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 611 |

La seduta comincia alle 10,20.

VIZZINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Zugno.

Discussione del disegno di legge: Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2488); e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Alesi: Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (2075).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti, modifiche

agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (2488), già approvato dalla V Commissione permanente del Senato, e della proposta di legge di iniziativa del deputato Alesi: « Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti; modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (2075).

Il Relatore, onorevole Bonaiti, ha facoltà di svolgere la relazione.

BONAITI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, siamo di fronte ad un provvedimento legislativo di notevole portata e di grande significato; un provvedimento che le categorie interessate attendono da qualche tempo e che accoglieranno con grande favore.

Non sarà facile, nel corso di questa discussione, che ragioni di tempo vogliono breve, sottolineare e sviluppare adeguatamente tutti gli aspetti, soprattutto tecnici del provvedimento. Ci limiteremo, pertanto, ad una sintesi che ne ponga in evidenza le caratteristiche fondamentali.

Dirò subito, per tranquillità di tutti gli onorevoli colleghi, anche di coloro che non avessero avuto la possibilità di approfondire il tema, che il disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame, corre sulla falsariga e tiene conto dei criteri di massima proposti dalla Commissione tecnica che fu appositamente incaricata di studiare il problema, come previsto dalla legge n. 379 del 1955.

Non solo, ma il provvedimento è stato oggetto, in sede di esame nell'altro ramo del Parlamento, di un ulteriore approfondimento che ha dato luogo a laboriose trattative tra i Ministeri interessati, le direzioni generali del Ministero del tesoro, una speciale Commissione senatoriale ed i rappresentanti sindacali delle categorie interessate; trattative che sono sfociate in formule di compromesso migliorative concretatesi in vari emendamenti al testo originario del disegno di legge.

Il provvedimento mira a tre finalità: 1) la riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate, che troverà applicazione per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965; 2) la concessione di adeguati miglioramenti del trattamento di quiescenza in atto; 3) modificazione degli ordinamenti delle varie Cas-

se pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.

Sotto il primo aspetto vi è subito da rilevare che il disegno di legge introduce sostanziali innovazioni al sistema vigente per la determinazione delle prestazioni di quiescenza accostandolo di molto a quello in atto per i dipendenti statali.

Attualmente tale sistema è informato al criterio delle prestazioni rapportate ai contributi versati nel corso della carriera, basato su rigorosi principi tecnico-attuariali.

Già con leggi 379 del 1955 e 1077 del 1959 furono introdotte alcune modifiche intese a rivalutare i contributi del passato, prendendo come base gli stipendi effettivi a partire dall'anno 1958 e stipendi virtuali per gli anni anteriori.

Il sistema introdotto dal disegno di legge in esame, pur rimanendo nell'ambito del sistema finanziario di gestione del premio medio generale, attua il principio della determinazione del trattamento di quiescenza sulla base dell'ultima retribuzione percepita in attività di servizio; il che comporta, oltreché un evidente miglioramento, una notevole semplificazione delle procedure.

Data, però, l'eterogeneità degli ordinamenti di attività di servizio delle categorie di personale iscritte, si è ritenuto di fare una distinzione tra gli emolumenti riferibili alla normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto e gli altri emolumenti particolari e speciali eventualmente percepiti per servizi resi simultaneamente, per speciali mansioni esplicate, eventuali mensilità oltre la tredicesima, corrisposte a titolo di gratifiche annuali o altrimenti periodiche.

Il nuovo sistema di valutazione introdotto con il disegno di legge si applica ai primi emolumenti, mentre per i secondi continua ad essere applicato il vigente sistema. Sono state modificate le tabelle delle aliquote e dei coefficienti da applicarsi sia per la determinazione della pensione, sia per la corresponsione dell'indennità *una tantum*, in relazione agli anni e mesi utili. Tali aliquote sono state fissate con il criterio degli incrementi crescenti in progressione aritmetica in modo da contemperare le diverse esigenze, quella di rimanere nel sistema e di migliorare le pensioni relative all'anzianità media.

Le aliquote partono per le pensioni da un minimo del 37,50 per cento con 15 anni di servizio utile al massimo del 100 per cento dopo 40 anni; per la indennità *una tantum* si parte dal 9 per cento dopo un anno di

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

servizio; in caso di dimissioni, la liquidazione *una tantum*, che attualmente era ridotta ad un terzo, viene elevata alla metà.

Altro aspetto di rilievo è dato dalla determinazione di un trattamento minimo di pensione, fissato per le dirette in lire 208.000 e per le indirette e di reversibilità in lire 156.000.

Sono state pure migliorate le aliquote della reversibilità in relazione al gruppo dei superstiti compartecipi con particolare riguardo al numero dei compartecipi stessi. Si parte da un minimo del 40 per cento per raggiungere il massimo del 90 per cento.

Ulteriori miglioramenti sono stati previsti per quanto riguarda la misura delle pensioni di privilegio, il metodo di valutazione delle campagne di guerra ed il contributo di riscatto.

Per quanto riguarda le pensioni in atto cioè quelle conseguenti a cessazione di servizio anteriormente al 1° luglio 1965 sono previsti, nel provvedimento aumenti decrescenti che vanno dal 40 al 20 per cento.

A questo si aggiunge un importo annuo lordo di lire 104.000 per le pensioni dirette e di lire 78.000 per le indirette e di reversibilità.

Anche alle pensioni in atto sono applicabili le nuove norme che riguardano le aliquote della reversibilità ed i minimi importi di pensione.

I predetti miglioramenti traggono inizio dal 1° luglio 1965. È, però, prevista — all'articolo 12 — da concessione per il periodo dal 1° gennaio 1964 al 30 giugno 1965 di un assegno lordo calcolato sul trattamento di pensione considerato con esclusione della rendita vitalizia costante e dell'indennità integrativa speciale e nelle misure del 25 per cento per la parte di trattamento non eccedente le lire 600.000 e del 20 per cento per la parte eccedente; con un minimo di lire 104.000 per le dirette e di lire 78 mila per le indirette e di reversibilità.

I maggiori oneri che il provvedimento in esame comporta in valore capitale sono calcolati in lire 322 miliardi per la Cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali, e in lire 5 miliardi e 800 milioni per la Cassa pensioni degli insegnanti di asili e delle scuole elementari.

Dei primi 322 miliardi 172 sono comportati dai miglioramenti concessi alle pensioni in atto, 150 miliardi sono implicati dall'applicazione del nuovo sistema.

Tutti gli importi vengono fronteggiati con mezzi della Cassa, senza reclamare contribu-

zioni dello Stato e neppure maggiorazioni di carattere contributivo.

Da ultimo il provvedimento prevede nuove norme sugli ordinamenti delle Casse facenti parte degli istituti di previdenza. Esse riguardano metodi e criteri di liquidazione nelle ipotesi di ricongiunzione di servizi resi con iscrizione a due o più Casse; l'accertamento di contributi su determinati assegni per determinate categorie; criteri e momento della loro liquidazione. Riguardano inoltre la riapertura dei termini per l'esercizio da parte degli enti locali della facoltà di iscrivere il personale dipendente e la riduzione da 65 a 60 anni dell'età per il riconoscimento automatico del requisito della inabilità permanente ai fini della pensione di reversibilità.

Una particolare norma riduce da 25 a 20 anni il periodo minimo di servizio per conseguire il diritto al trattamento di pensione nella ipotesi di dipendente coniugata o che abbia prole a carico, che debba abbandonare il servizio per particolari motivi.

Il provvedimento infine detta norme che autorizzano gli istituti di previdenza a stipulare contratti di locazione di opere per il fabbisogno dei propri servizi di codifica dei dati, perforazione di schede e per la gestione del patrimonio immobiliare.

Ho ritenuto di dover esporre in sintesi i caratteri fondamentali del provvedimento in esame. Penso sia facile desumere da quanto ho detto i vantaggi che ne derivano per i pensionati già in possesso del diritto di pensione e per quelli che lo saranno nel 1965.

Accanto al disegno di legge v'è la proposta di legge Alesi che tende a riportare al 1° luglio 1964 la data di applicazione del nuovo sistema di liquidazione delle pensioni. Io mi permetterei di pregare il collega Alesi di voler ritirare la sua proposta, dando atto che il disegno di legge, nel testo che ci è pervenuto, ha già avuto il *placet* delle organizzazioni sindacali ed ogni eventuale modifica comporterebbe il rinvio di esso al Senato. Si tratterebbe di un inutile ritardo nell'applicazione di un provvedimento che è invece tanto atteso.

Mi permetto di dire con tutta tranquillità che, mentre in questi giorni si stanno centellinando alcuni biglietti da mille per una serie più vasta di pensioni, qui si superano i minimi dei quali si discute in Aula e vi sono miglioramenti percentuali più ampi di quelli che si discutono in Assemblea.

Penso quindi che il collega Alesi possa rinunciare alla sua proposta con tranquillità di coscienza.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BERTOLDI. Le percentuali di aumento sono inversamente proporzionali?

BONAITI, *Relatore*. Sì.

ALESI. Mi rammarico per il ritardo nell'iter del disegno di legge, perché se il Senato avesse potuto esaminarlo prima avremmo potuto fare un esame comparativo del disegno stesso e della mia proposta.

Senza essere impertinente, penso che la mia proposta risponda di più alle aspettative dei lavoratori; tuttavia le assicurazioni del relatore circa l'assenso dei sindacati, l'urgenza, e la considerazione che l'esame comparativo che auspicavo ci porterebbe a rimandare a settembre il provvedimento tanto atteso, mi inducono ad approvare il disegno di legge.

Mi riservo però di presentare altre proposte su punti sostanziali, come il riscatto dei servizi militari e le discrepanze nelle date relative ai contributi. Inoltre, all'articolo 18 del disegno di legge si parla di coniugate o vedove con prole e non so se le nubili con prole siano contemplate.

BONAITI, *Relatore*. Si tratta appunto della modifica intervenuta al Senato.

ALESI. Quanto al ritardo nella liquidazione delle pensioni mi auguro che nell'era attuale con i calcoli elettronici possa essere superato.

Non insisto sulla proposta da me presentata e mi dichiaro favorevole al disegno di legge.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il problema del ritardo nella liquidazione delle pensioni abbiamo dovuto risolverlo nella forma di ingiunzione ai comuni a versare i contributi. Il servizio è tutto organizzato ed i ritardi sono quindi imputabili al ritardo nei versamenti.

NICOLETTO. La nostra parte esprime la opinione che il provvedimento sia da approvare, anche se ha notevoli riserve da avanzare sulla sostanza del provvedimento stesso. Va rilevato che si tratta di un provvedimento di notevole importanza per l'argomento che ne forma oggetto, e che in conseguenza avrebbe richiesto da parte nostra una discussione più ampia. Noi ci troviamo, però, di fronte ad un'urgenza assoluta, perché il provvedimento è molto atteso; l'onorevole relatore — con ottimismo — ha detto che esso sarà accolto con grande favore.

Esso è atteso perché da anni a questa parte non si concede qualcosa alla categoria; infatti i miglioramenti di cui si discute erano

stati proposti due anni fa, nel settembre 1963 e da allora le cose sono cambiate; inoltre, tali miglioramenti non gravano sulle finanze dello Stato, ma attingono tutti ai fondi degli enti locali, fondi largamente disponibili; ciononostante le rivendicazioni e le richieste avanzate da tutte le organizzazioni sindacali non sono state accolte. Pur con queste riserve la nostra parte ritiene che il provvedimento sia da approvare.

SERVELLO. Debbo anch'io esprimere alcune riserve sull'ottimismo che ha animato la relazione dell'onorevole Bonaiti. È vero che il provvedimento è universalmente atteso dalle categorie, ma non è vero affatto che le organizzazioni sindacali lo considerino un provvedimento soddisfacente le attese della categoria; è più giusto, a mio avviso, dire che le organizzazioni sindacali hanno subito questa situazione, che non è una situazione recente, ma, invece, una situazione che si protrae da anni.

Come è anche detto nella relazione che accompagna la proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Alesi, questo provvedimento doveva decorrere dal 1° gennaio 1963; in seguito, per concorde impegno di tutti i rappresentanti della commissione istituita nel 1955, assunto alla vigilia dello scioglimento della commissione, si stabilì la decorrenza dal 1° gennaio 1964. Sull'argomento potrei citare una lunga corrispondenza avuta con il Ministro del tesoro Colombo, nonché una serie di interrogazioni alle quali il Ministro Colombo ha risposto.

Nella relazione del Ministro Colombo al disegno di legge n. 378, il quale concerneva la concessione di un'indennità *una tantum* di 104 mila lire per le pensioni dirette e di 78 mila lire per le pensioni indirette e di reversibilità, era detto che la modifica al sistema pensionistico avrebbe avuto effetto dal 1° gennaio 1964.

Non solo, cioè, vi è stato un impegno della commissione, ma tale impegno è stato anche confermato dal Ministro del tesoro nella relazione che ho citato, la quale continuava affermando che la copertura sarebbe derivata dall'avanzo del bilancio tecnico della Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si trattava di un provvedimento di gran lunga più limitato, mentre con l'attuale si è ampliato enormemente l'orizzonte della riforma.

SERVELLO. Ma, onorevole Sottosegretario, oltre all'impegno della commissione per l'entrata in vigore dei miglioramenti sin dal

1° gennaio 1964, confermato nella relazione poc'anzi citata, vi fu un'ulteriore conferma da parte del Ministro in risposta ad una mia interrogazione in data 9 luglio 1964. Ma questi impegni di Governo, il Governo stesso non ha ritenuto di mantenerli attraverso provvedimenti legislativi, dopo averli assunti. La domanda che si pone è questa: per quale motivo il Governo ha ritardato questi miglioramenti? Non certo per una ragione di perequazione con altre categorie di dipendenti, come ad esempio, quelli dello Stato, perché ad una precisa interrogazione in proposito il Ministro ha risposto che non si tratta di posizioni assimilabili, perché i provvedimenti riguardanti i dipendenti dello Stato sono assunti tutti a carico dello Stato, mentre questi altri sono a carico della Cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa che in buona parte è costituita dalle ritenute che si operano ai dipendenti stessi.

In questo frattempo, e cioè dal 1962 ad oggi, è scattato un aumento del 30 per cento ai dipendenti dello Stato ed un secondo aumento è scattato sempre nella misura del 30 per cento dal 1° luglio di questo anno, mentre per i dipendenti degli enti locali sarebbe questo il primo miglioramento. In queste condizioni la domanda che viene posta dalle categorie, che non sono per nulla soddisfatte, è la seguente: perché si attua da parte della Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali questa politica dal momento che le sue disponibilità sono assai rilevanti, ammontando a ben 70 miliardi? Quindi le disponibilità esistono, ma ciononostante e pur in presenza dei miglioramenti concessi ai dipendenti dello Stato, e malgrado il costo della vita in questi anni abbia subito un aumento, non si è ancora provveduto per i dipendenti degli enti locali, né si comprende perché questa categoria debba essere negletta.

Il Sottosegretario al tesoro potrebbe qui chiarire, come siano impiegati questi fondi. È vero o no che nel 1964 il consiglio d'amministrazione della Cassa presso il Ministero del tesoro ha concesso mutui per 300 miliardi?

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta degli investimenti della riserva voluti dal consiglio d'amministrazione, del quale fanno parte i rappresentanti di categoria.

SERVELLO. Ella m'insegna che queste cose sono fatte sotto l'impulso di determinate necessità; ma una delle attività primarie non dev'essere quella degli investimenti, bensì quella di corrispondere alle necessità delle categorie che hanno costituito il fondo.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Saprà certo che alcuni segretari comunali hanno pensioni superiori a qualsiasi funzionario statale di grado elevatissimo. Non stabiliamo un parallelismo troppo stretto!

SERVELLO. Se poniamo il problema delle eccezioni sul piano statale, possiamo parlare dei direttori generali e, nell'ambito della magistratura, dei presidenti di cassazione. Noi invece dobbiamo tener presente la massa diffusa dei dipendenti modesti, che vive con una pensione veramente infima.

Non possiamo, basandoci sulla differenza tra massimi e minimi, disattendere gli scopi sostanziali di questa Cassa di previdenza, che sono quelli di andare incontro alle necessità della massa più vasta dei dipendenti a basso livello.

Pur con tutte le riserve fatte, mi rendo tuttavia conto delle ragioni d'urgenza che consigliano l'approvazione del provvedimento; ma ancora una volta affermo che si tratta d'un provvedimento inadeguato e sottolineo che la Cassa di previdenza andrebbe revisionata nei criteri di gestione, che dovrebbero essere meglio orientati secondo gli interessi pubblicistici e non secondo le necessità di manovra del tesoro. Si dovrebbe arrivare alla « sbloccamento » dei mezzi finanziari raccolti per le pensioni, senza indirizzarli ad altri scopi.

Ancora una volta confermo che le procedure dovrebbero essere snellite per quanto riguarda il riconoscimento delle pensioni ai dipendenti.

Quanto alle osservazioni fatte dal Sottosegretario circa la lentezza dei comuni nel pagare i contributi, non credo che questa lentezza possa portare al disconoscimento dell'interesse di terzi. Si muti la norma se necessario, ma il dipendente che ha visto le trattenute sul proprio stipendio deve al momento in cui va in pensione, entro un ragionevole lasso di tempo, vedere riconosciuto il proprio diritto.

Dichiaro comunque che voterò in senso favorevole al provvedimento.

ANGELINO PAOLO. Le sollecitazioni che giungono da tutte le parti ci spingono ad approvare senz'altro il provvedimento, anche se non ha accolto tutte le richieste della categoria.

Credo che sia stato mal posto il confronto fra dipendenti degli enti locali e dipendenti statali, perché per questi ultimi, purtroppo, si è stabilito un certo modo di liquidare le pensioni per cui una volta la misura era di nove decimi ed ora di otto decimi dopo 40 anni di servizio.

Nel caso dei dipendenti degli enti locali per fortuna, e spero possa avvenire per tutte le pensioni, si arriva al cento per cento. Mentre per gli statali c'è solo la cifra della pensione, qui c'è qualcosa di più alla lettera *b*, per cui effettivamente alcuni dipendenti, quelli che raggiungono i 40 anni di servizio, hanno una pensione addirittura superiore allo stipendio.

Non voglio tuttavia negare che si può sempre dire che di denaro non ce n'è mai abbastanza dato il costo della vita e che la Cassa per le pensioni ai vari dipendenti degli enti locali ha disponibilità connesse al fatto (che non va dimenticato) che i Comuni pagano il 75 per cento delle contribuzioni, non la metà come lo Stato, ed in più pagano una quota fissa; per cui le disponibilità effettivamente ci sono.

Per questi motivi, mentre dichiaro senz'altro di votare favorevolmente, anche se tutte le richieste dei dipendenti e dei pensionati non si sono potute accogliere, faccio l'augurio che per tutti i lavoratori si possa arrivare presto non a discutere del 45 o 40 per cento o, come in Aula, dell'80 per cento, che in realtà poi si riduce ad essere il 66 per cento, ma del cento per cento, come per i dipendenti degli enti locali, anche se non tutte le aspettative hanno potuto essere soddisfatte in rapporto alle disponibilità di questa Cassa che credo sia la Cassa pensioni più fortunata del paese.

Quanto ai ritardi nella liquidazione delle pensioni penso che si debba snellire la procedura, perché i comuni hanno anche l'onere di dover anticipare per anni la pensione al dipendente. È vero quanto ha detto il Sottosegretario, che cioè sovente i comuni non fanno i versamenti, ma bisogna che i comuni siano messi in grado di far fronte ai loro impegni, perché si arriva al punto che i comuni non hanno più denaro ed il tesoriere non può fare anticipazioni oltre i ruoli.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il ritardo nelle liquidazioni è dovuto, più che a necessità, a disordine amministrativo; infatti, quando sono minacciati, i segretari comunali procedono al versamento.

Vorrei tranquillizzare gli onorevoli commissari dicendo che attualmente non ci sono in numero rilevante pendenze di pratiche di pensioni perché tutto il residuo di alcuni mesi fa è stato liquidato.

ANGELINO PAOLO. Mi rendo conto delle difficoltà incontrate. I comuni avevano assicurato presso la Previdenza sociale soprattutto braccianti, i giornalieri, perché temevano

di non poter completare il periodo prescritto, ma oggi, con lo snellimento delle procedure, si deve ammettere che si può corrispondere alle esigenze dei dipendenti degli enti locali.

BERTOLDI. Il gruppo socialista è favorevole al testo governativo, anche perché confortato dal parere favorevole della C.G.I.L.

LORETI. È a mio avviso assai singolare la posizione espressa da alcuni colleghi circa la presunta insoddisfazione della categoria.

Abbiamo assistito ad un miglioramento, nella discussione al Senato, del testo governativo; anche se le organizzazioni sindacali non hanno visto accolte tutte le loro richieste, pur tuttavia esse dicono che questo provvedimento deve essere varato.

Vorrei fare osservare che gli aumenti che vanno dal 20 al 40 per cento sono superiori a quelli concessi dallo Stato ai pensionati; il provvedimento è largamente soddisfacente. Se poi si vuole fare della demagogia, si può anche dire che le richieste dovevano essere accolte al cento per cento. Ma noi dobbiamo esaminare con serietà il problema e dire le cose come stanno; mi auguro che questa sensibilità ispiri anche gli onorevoli colleghi; ritengo infatti che con questo disegno di legge si riuscirà a conseguire un risultato ispirato a principi di perequazione.

RAFFAELLI. Era mia intenzione intervenire in sede di esame degli articoli, ma poiché vedo che la discussione generale si sta svolgendo in modo assai ampio, presumendo che non vi sarà discussione sui singoli articoli, mi accingo a precisare la posizione del gruppo comunista, già illustrata dal collega Nicoletto in senso favorevole all'approvazione del provvedimento.

Questo disegno di legge ha avuto una lunga e diligente fase preparatoria, in quanto esso fu predisposto da una Commissione mista di studio, nella quale erano rappresentate anche tutte le organizzazioni sindacali, fin dal settembre 1963. Il testo fu poi trasmesso al ministero del tesoro, ove fu trattenuto per diverso tempo, e fu presentato soltanto nel settembre del 1964, ma con notevoli modificazioni mentre si andava sviluppando nel paese una legittima e quanto mai seria agitazione di tutti i pensionati per questo straordinario, incredibile ritardo. Durante la discussione al Senato, senatori della nostra parte, tra cui il senatore Fiore, che partecipava ai sensi dell'articolo 25 ai lavori della Commissione finanze e tesoro del Senato, hanno sostenuto una vigorosa discussione che ha portato alla presentazione di fondamentali emendamenti, che hanno trovato accoglimento.

to, in modo da ricostituire il più possibile il testo originario, non tanto, però, da non creare per i sindacati della provincia di Bologna della C.I.S.L., C.G.I.L. ed U.I.L. la necessità di affermare che il provvedimento non li soddisfa o li soddisfa solo in parte soprattutto per il fatto che i miglioramenti non gravano sul bilancio dello Stato, ma attingono ai fondi della Cassa e non raggiungono neppure la metà dei miglioramenti già concessi ai pensionati dello Stato, che — aggiungerei — attingono soprattutto al bilancio dello Stato.

Ho citato la posizione di tre sindacati — si può accettarla o meno — per rilevare che malgrado questi miglioramenti consacrati nella discussione al Senato, essi non possono soddisfare, in quanto sono ancora lontani dallo schema predisposto dalla Commissione sopra citata; comunque il testo risultante si avvicina a quello originariamente concordato e noi avremmo voluto che la discussione alla Camera ci avesse consentito di riproporre alcune soluzioni migliorative. Vi è un problema di decorrenza: dal 1° gennaio 1964 al 1° luglio 1965 corrono 18 mesi; come ho avuto modo di dire anche in Assemblea, questo ritardo ha un significato al pari di tutte le misure dirette a comprimere la spesa pubblica o a procrastinare la erogazione di fondi. Il ritardo nella concessione dei miglioramenti delle pensioni si giustifica con l'intento di bloccare e rallentare la spesa pubblica: questa è l'unica ragione politica per cui si è atteso per 18 mesi.

Ci rendiamo conto che apportare modifiche al testo, sarebbe atto che potrebbe trovare comprensione nei singoli componenti della maggioranza di questa Commissione, comporterebbe, però, un ritardo ulteriore e l'attesa lunga e legittima dei dipendenti degli enti locali non troverebbe ancora soddisfazione. Per queste considerazioni il gruppo comunista darà voto favorevole al provvedimento nel testo pervenuto dal Senato ed auspica che da parte degli altri gruppi e del Governo si possa consentire — e d'altronde questo sembra l'intendimento che si desume dalla discussione — di giungere alla approvazione del provvedimento in questa stessa seduta.

SERVELLO. Desidero confermare il voto favorevole del mio gruppo e sottolineare al collega Loreti che, se può essere apparso a lui singolare il mio atteggiamento, non appare a me affatto originale il suo ottimismo, perché l'ottimismo di maniera penso faccia parte di una tattica politica.

LORETI. Io sono obiettivo.

SERVELLO. Non si può ragionare come il collega Loreti dicendo: « Poiché i sindacati spingono all'approvazione del provvedimento, quest'ultimo è largamente adeguato e soddisfacente per essi ».

Non è vero soltanto quanto ha affermato l'onorevole Raffaelli citando la posizione dei sindacati della provincia di Bologna ma è anche vero ciò che ha sottolineato la Federazione nazionale dei pensionati degli enti locali: cioè che la disparità di trattamento fra le pensioni degli statali e quelle dei dipendenti degli enti locali non può trovare giustificazione quando è noto che la cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali ha disponibilità perfino esuberanti per ogni immediato miglioramento.

Queste considerazioni inducono a rilevare che non si è trattato soltanto di un impegno governativo in seno alla Commissione dei 75, né di un impegno epistolare del Ministro Colombo in data 9 marzo 1964, ma di un impegno rinnovato dal Ministro in data 11 gennaio 1965, quando ancora una volta fissava la decorrenza al 1° gennaio in conseguenza del provvedimento decorrente dal 1° gennaio 1964.

Si trattava dunque di un impegno preciso.

RAFFAELLI. Se il Ministro era d'accordo, come mai non si è provveduto?

SERVELLO. Questo ce lo dirà il Sottosegretario. Ecco perché ancora una volta avanziamo riserve sul modo in cui si è pervenuti alla redazione definitiva del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho udito con una certa meraviglia da parte dei colleghi comunisti e del Movimento sociale affermare che questo provvedimento, pur essendo vivamente atteso dalla categoria, è stato accolto con una certa amarezza.

Devo dichiarare senza ombra di dubbio che i rappresentanti sindacali, a voce e per iscritto, e parlo dei massimi esponenti della categoria, hanno dichiarato la loro soddisfazione in ordine al provvedimento.

Non posso escludere che i sindacati locali di Ferrara o di Bologna, dei quali parlava l'onorevole Raffaelli possano essere di contrario avviso.

SERVELLO. Anche i sindacati di Ancona.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In ogni caso siamo in Parlamento ed in sede parlamentare (come del resto in sede governativa) si realizza una sintesi, nel senso che non tutte le istanze emerse in sede

sindacale possono trovare accoglimento, perché altrimenti verremmo a capovolgere completamente le funzioni politiche, amministrative e governative. Evidentemente bisogna misurare il contenuto delle istanze ed armonizzare gli interessi della categoria nell'ambito generale degli interessi di tutti i dipendenti, compresi quelli statali.

Debbo escludere che il trattamento medio e di zona dei dipendenti degli enti locali sia inferiore a quello dei dipendenti statali. Tutte le lamentele non corrispondono a verità e quando si parla di percentuali di aumento bisogna vedere a quale base sono riferite e bisogna anche evitare di creare sperequazioni troppo forti fra i dipendenti degli enti locali ed i dipendenti statali.

SERVELLO. È quanto vogliamo.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È verissimo che la Commissione aveva lavorato a lungo ed era giunta a certe conclusioni sulle quali si è verificata una riserva per la necessità di armonizzare tali conclusioni con interessi di carattere più generale e per fare accertamenti in sede governativa. È nato un disegno di legge che in un primo tempo fissava la decorrenza che è stata richiamata, ma tale decorrenza avrebbe suscitato sperequazioni nei confronti del settore statale, per cui si è modificata la data di decorrenza in sede di Consiglio dei ministri.

Parlo per esperienza personale, perché ho lavorato con il relatore e con il senatore Magliano. Ho così spiegato la ragione del ritardato *iter* di approvazione al Senato.

Per trovare formule compensative abbiamo anche emendato; non solo ad iniziativa del senatore Fiore, ma anche su proposta di socialisti, democristiani ed altri si è cercato di introdurre nel disegno di legge, a titolo di emendamento migliorativo, tutto quanto è stato possibile introdurre.

Il provvedimento comporta un onere superiore ai 322 miliardi, ma si tratta di un onere crescente nel tempo.

RAFFAELLI. E quanto ai contributi?

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ai contributi non abbiamo apportato ritocchi e ci siamo preoccupati di farli gravare sulla Cassa e non sugli enti locali.

Devo dire all'onorevole Raffaelli che il Ministero dell'interno è stato molto perplesso e talvolta contrario in ordine ad alcune modifiche migliorative introdotte nel provvedimento, ed a ragione veduta, con argomenti di una certa serietà.

Tutto il lavoro che si è svolto al Senato ha comportato, è vero, un ritardo, ma è al-

trettanto vero che la Commissione finanze e tesoro di quel Consesso ha proceduto ad una rielaborazione del testo in sede di Comitato ristretto con la presenza del rappresentante del Governo; si è giunti a conclusioni che sono state approvate dalla Commissione e che sono state accettate dalle organizzazioni sindacali attraverso dichiarazioni non equivoche rilasciate dai maggiori esponenti di tutti i sindacati di categoria.

Debbo dire che apprezzo la volontà della Commissione finanze e tesoro di non ritardare più oltre l'*iter* del provvedimento alla Camera, ma debbo anche dire che, se fossero stati presentati emendamenti, qualche riserva avrebbe potuto essere fatta anche da parte governativa.

Il provvedimento rappresenta un passo avanti notevolissimo per quanto riguarda il miglioramento delle pensioni ai dipendenti degli enti locali, i quali in forza di esso vedono riconosciuta parte delle loro istanze; il lavoro è stato svolto con molta cura anche nella fissazione delle percentuali in modo da raggiungere il più equo risultato possibile, stabilendo minimi adeguati.

Ringrazio gli onorevoli colleghi che si sono espressi favorevolmente all'approvazione del disegno di legge — che poi mi sembra costituiscano la totalità — e sono certo che esso troverà l'apprezzamento della categoria.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Propongo che sia scelto come testo base per l'esame degli articoli il disegno di legge n. 2488, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2488, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, sia esso nella forma della pensione oppure nella forma dell'indennità una volta tanto, la retribuzione annua contributiva, attribuita in conformità alle vigenti disposizioni a ciascun iscritto per ogni

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

anno solare dell'intera carriera di servizio, viene considerata distintamente nelle parti a) e b) definite dai commi seguenti.

La parte a) è costituita:

1) dagli emolumenti contemplati dall'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, dal comma secondo dell'articolo 16 della legge stessa e dal primo comma del successivo articolo 2 oppure, qualora si tratti di segretari comunali e provinciali, dall'articolo 17 della legge citata, nonché dal comma primo e dal n. 1) del comma secondo del successivo articolo 2;

La parte b) è costituita:

1) dagli eventuali assegni riguardati dal comma primo dell'articolo 16 della citata legge 5 dicembre 1959, n. 1077;

2) dagli interi emolumenti corrisposti per servizi resi simultaneamente a quello principale;

3) dagli interi emolumenti corrisposti nei periodi di continuazione di iscrizione o di reinscrizione che diano luogo al trattamento nella forma della pensione aggiuntiva prevista dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610;

4) dai compensi mensili corrisposti ai segretari comunali e provinciali contemplati al n. 2) del secondo comma del successivo articolo 2.

Per il periodo di continuazione di iscrizione o di reinscrizione che non superi i cinque anni, qualora la parte a) della retribuzione annua contributiva goduta nel periodo stesso risulti superiore a quella riferita alla data della precedente cessazione dal servizio, la differenza è, in ogni caso, da comprendersi nella parte b) della retribuzione. Tale norma non trova applicazione per il personale riguardato dall'articolo 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Per gli assegni di cui al n. 1) del comma terzo, in godimento al 1° gennaio 1958 oppure al 1° gennaio 1964, la retribuzione annua contributiva costante con riferimento ai servizi resi anteriormente al 1° gennaio 1958 è attribuita per un numero di anni solari pari agli anni utili a pensione a tale data computati comprendendovi i servizi o periodi ammessi a riscatto o a riconoscimento su domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge. La predetta retribuzione annua contributiva costante è pari:

nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti al 1° gennaio 1964, al prodotto dell'ammontare annuo degli assegni in

godimento al 1° gennaio 1958 per il coefficiente della tabella E unita alla legge 11 aprile 1955, n. 379, corrispondente agli anni considerati utili nel senso suindicato;

nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti al 1° gennaio 1958, al prodotto dell'ammontare annuo degli assegni in godimento al 1° gennaio 1964, derivanti da deliberazioni adottate anteriormente a tale data, per il coefficiente fisso 0,695 e per il predetto coefficiente della tabella E;

nel caso in cui gli assegni risultino goduti al 1° gennaio 1958 e al 1° gennaio 1964, al più favorevole dei due prodotti dianzi indicati.

Le parti b) della retribuzione annua contributiva attribuita a ciascun iscritto in applicazione dei commi precedenti sono maggiorate, per gli anni solari anteriori al 1964, del 35 per cento.

(È approvato).

ART. 2.

Tra gli emolumenti costitutivi della retribuzione annua contributiva degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate è da comprendere, con effetto dal 1° luglio 1965, l'indennità integrativa speciale eventualmente concessa con l'estensione delle norme contenute nell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, limitatamente, però, ad un importo in nessun caso eccedente lire 50.000.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva dei segretari comunali e provinciali riguardati dall'articolo 17 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, sono computabili, con effetto dal 1° gennaio 1963:

1) gli assegni di cui alle leggi 28 febbraio 1963, n. 361 e 28 gennaio 1963, n. 20;

2) i compensi mensili previsti dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604, per i casi di segretari che prestino servizio nelle sedi di reggenza.

(È approvato).

ART. 3.

Nei casi di cessazione dal servizio contemplati dall'articolo 1, il trattamento annuo diretto di quiescenza nella forma della pensione è costituito:

a) dalla quota di pensione determinata sulla parte a) della retribuzione annua con-

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

tributiva riferita alla data di cessazione dal servizio e diminuita di lire 50.000 con l'applicazione dell'aliquota indicata nell'allegato A della presente legge in corrispondenza agli anni e mesi utili;

b) dall'eventuale quota di pensione determinata sulle parti b) della retribuzione annua contributiva attribuite all'iscritto per ogni anno solare dell'intera carriera di servizio con l'applicazione delle norme in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.

Nel caso di periodo di continuazione di iscrizione o di reinscrizione non superiore a cinque anni influente per il conseguimento del diritto a pensione, qualora il dipendente abbia goduto, per la parte a) definita all'articolo 1, di retribuzione inferiore a quella goduta alla data della precedente cessazione dal servizio, la determinazione della quota di pensione di cui alla lettera a) del comma primo si effettua prendendo a base, in luogo della retribuzione riferita alla data della definitiva cessazione, quella media computata sul triennio di servizio terminante con la parte del periodo suddetto che abbia determinato il raggiungimento dell'anzianità minima richiesta per il diritto a pensione.

Ai fini della determinazione del trattamento previsto dal comma primo, le campagne di guerra sono valutate aumentando l'aliquota indicata alla lettera a) di 0,02200 per ogni campagna.

Nel caso di pensione diretta di privilegio:

l'aliquota indicata alla lettera a) è considerata con la maggiorazione di un decimo ed, in nessun caso, inferiore a 0,66667;

la quota pensione prevista dalla lettera b) è maggiorata di un decimo.

Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui alla lettera a) l'aliquota risultante dall'applicazione delle maggiorazioni previste dai commi terzo e quarto in nessun caso può essere considerata superiore ad 1.

(È approvato).

ART. 4.

Il trattamento di quiescenza risultante dall'applicazione dell'articolo 3 in nessun caso può essere inferiore a lire 208.000 annue lorde. L'eventuale integrazione è attribuita alla quota di pensione riguardata dalla lettera b) del comma primo dell'articolo predetto.

(È approvato).

ART. 5.

Per le cessazioni dal servizio contemplate dall'articolo 1, il trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto, nei casi previsti dall'articolo 28 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituito:

a) dalla quota di indennità determinata sulla parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio e diminuita di lire 50.000 con l'applicazione del coefficiente moltiplicativo indicata nell'allegato B della presente legge in corrispondenza agli anni e mesi utili;

b) dall'eventuale quota di indennità che si ottiene moltiplicando la quota di pensione teorica di cui alla lettera b) dell'articolo 3 per il coefficiente fisso 7,85.

Ai fini della determinazione del trattamento previsto dal comma primo, le campagne di guerra sono valutate aumentando il coefficiente moltiplicativo indicato alla lettera a) di 0,10000 per ogni campagna.

Nei casi di cessazione dal servizio contemplati dal comma secondo dell'articolo 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379, l'indennità una volta tanto è pari alla metà di quella risultante dall'applicazione dei commi precedenti.

(È approvato).

ART. 6.

Il trattamento diretto di quiescenza risultante dall'applicazione degli articoli 3 e 4, è reversibile, con riferimento al gruppo dei superstiti compatecipi, in base alle seguenti aliquote:

vedova: senza prole, il 50 per cento; con un orfano, il 60 per cento; con due orfani, il 70 per cento; con tre orfani, l'80 per cento; con quattro o più orfani, il 90 per cento;

orfani soli: un orfano, il 40 per cento; due orfani, il 50 per cento; tre orfani, il 60 per cento; quattro o più orfani, il 70 per cento;

genitori: il 50 per cento;

collaterali: un fratello o una sorella, il 40 per cento; due o più fratelli o sorelle, il 50 per cento.

Rimangono ferme le norme concernenti la reversibilità per i casi che diano luogo a pensione di privilegio.

(È approvato).

ART. 7.

Il trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità, risultante dall'applicazione

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

dell'articolo precedente, in nessun caso può essere inferiore a lire 156.000 annue lorde.

(È approvato).

ART. 8.

In aggiunta al trattamento di quiescenza spettante in applicazione degli articoli 3, 4, spettante in applicazione degli articoli 3, 4, 6 e 7 è dovuta l'indennità integrativa speciale concessa con l'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici concessi con l'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

A decorrere dal 1° luglio 1965, la rendita vitalizia costante di cui all'articolo 10 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni è soppressa.

(È approvato).

ART. 9.

Per le cessazioni dal servizio contemplate dall'articolo 1, i servizi ed i periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento sono valutati in aumento al periodo utile al trattamento di quiescenza unicamente ai fini della determinazione della parte del trattamento stesso indicata alla lettera a) degli articoli 3 e 5.

Il contributo di riscatto è determinato con l'applicazione delle norme riportate nell'allegato A della presente legge, nel caso di domanda presentata posteriormente al 30 giugno 1965.

I servizi militari resi anteriormente alla iscrizione oppure resi con interruzione di iscrizione, che non siano già utili a trattamento di quiescenza, sono, a domanda, ammessi a riscatto. Il relativo contributo è pari agli otto decimi di quello previsto al comma precedente. Le vigenti norme concernenti i casi e le condizioni per il riconoscimento dei servizi predetti si applicano con limitazione alle domande presentate anteriormente al 1° luglio 1965.

(È approvato).

ART. 10.

Con effetto dal 1° luglio 1965, per quanto concerne la determinazione dell'importo dei contributi dovuti alle Casse pensioni indicate all'articolo 1, nonché la determinazione degli anni e mesi utili ai fini della misura del trattamento di quiescenza, non trovano applicazione le norme contenute nei commi primo, secondo e quarto dell'articolo 14 della legge

11 aprile 1955, n. 379. Il servizio complessivo effettivamente reso dal 1° luglio 1965 fino alla data di cessazione è computato, come utile, in anni e mesi interi, trascurando o calcolando per un mese la frazione di esso, a seconda che la frazione stessa non superi oppure superi i quindici giorni.

(È approvato).

ART. 11.

Le norme contenute nella legge 22 aprile 1964, n. 307, concernente la concessione di una indennità una volta tanto, sono estese ai titolari di pensione della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

(È approvato).

ART. 12.

A favore dei titolari di pensioni a carico delle Casse pensioni contemplate dall'articolo 1, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1964 al 30 giugno 1965, è concesso un assegno annuo lordo. Tale assegno è pagabile in 12 rate mensili anticipate ai titolari di pensione in atto all'inizio del mese ed è computato prendendo a base il trattamento di pensione considerato con esclusione della rendita vitalizia costante e dell'indennità integrativa speciale.

Per le pensioni dirette, l'assegno annuo lordo è pari al 25 per cento del trattamento di cui al comma precedente per la parte di esso non eccedente lire 600.000 e al 20 per cento per l'eventuale parte residuale. In nessun caso l'assegno può essere inferiore a lire 104.000.

Per le pensioni indirette e di reversibilità, l'assegno annuo lordo è determinato sulla corrispondente pensione diretta ed è dovuto per l'aliquota prevista per il gruppo dei compartecipi dalle norme contenute nell'articolo 6. In nessun caso, per le pensioni indirette e di reversibilità, l'assegno annuo può essere inferiore a lire 78.000.

L'assegno di cui ai commi precedenti non va considerato ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni.

Ai titolari di più pensioni a carico delle Casse pensioni indicate al comma primo spetta un solo assegno nella misura che risulta più favorevole.

Nei casi di pensione ad onere ripartito tra le Casse pensioni indicate al comma primo ed enti locali, la spesa per la correspon-

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

sione dell'assegno suindicato è ripartita per quote proporzionali identiche a quelle attribuite per il riparto della pensione.

(È approvato).

ART. 13.

Le pensioni dirette, indirette e di riversibilità, corrisposte dalle Casse pensioni contemplate all'articolo 1, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1965, sono maggiorate, con effetto dalla data stessa, in base alle norme contenute nei seguenti commi.

Nel caso di pensione diretta, l'importo annuo del trattamento spettante al 30 giugno 1965, con esclusione della rendita vitalizia costante, dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno di cui all'articolo precedente, è aumentato applicando, rispettivamente, le seguenti percentuali di maggiorazione alle parti dell'importo stesso considerato per le prime lire 320.000, per l'eccedenza fino a lire 450.000, per l'ulteriore eccedenza fino a lire 600.000 e per la parte residuale:

40, 35, 30 e 25 per cento per le cessazioni anteriori al 31 dicembre 1953;

35, 30, 25 e 20 per cento per le cessazioni dal 31 dicembre 1953 al 31 dicembre 1957;

30, 25, 25 e 20 per cento per le cessazioni dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965.

L'importo annuo lordo del nuovo trattamento diretto si ottiene aggiungendo lire 104.000 a quello risultante dall'applicazione delle suindicate maggiorazioni.

Nel caso di pensione indiretta o di riversibilità, si considera il corrispondente trattamento diretto e sull'importo annuo di esso si effettuano le operazioni indicate al comma secondo.

L'importo annuo lordo del nuovo trattamento indiretto o di riversibilità si ottiene aggiungendo lire 78.000 a quello risultante dall'applicazione delle maggiorazioni suindicate e considerato, però, per l'aliquota prevista per il gruppo dei compartecipi dalle norme contenute nell'articolo 6.

Le norme contenute negli articoli 4, 7 e 8 trovano applicazione anche per le pensioni contemplate dal presente articolo.

Il trattamento di pensione spettante dal 1° luglio 1965 in nessun caso potrà essere inferiore a quello risultante in base alle norme preesistenti alla data suddetta e con la maggiorazione dell'assegno di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

ART. 14.

Nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1965 degli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro in cui trovino applicazione le norme sulla ricongiunzione previste per i servizi resi con iscrizione a due o più delle Casse stesse, il diritto al trattamento di quiescenza, la forma di esso, la sua misura, le modalità di corresponsione del trattamento stesso, le quote da attribuire alle Casse concorrenti al cumulo, nonché il sistema di rivalsa dei rispettivi valori capitali da parte della Cassa erogatrice dell'intero trattamento si stabiliscono in base alle norme contenute negli articoli 3, 5, 6 e 7 della legge 22 giugno 1954, n. 523.

(È approvato).

ART. 15.

Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'accertamento dei contributi relativi all'assegno mensile pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio, all'assegno temporaneo di cui alla legge 28 giugno 1963, n. 20, all'assegno temporaneo mensile previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 78 e all'indennità di studio di cui alla legge 19 febbraio 1963, n. 355 e successive modificazioni è effettuato in sede di liquidazione dei rispettivi trattamenti di quiescenza. L'eventuale sistemazione contributiva in sede di liquidazione dei trattamenti di quiescenza, riferita agli emolumenti predetti, non deve essere effettuata qualora si tratti di cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1966. Per i segretari comunali e provinciali e per il personale riguardato dall'articolo 11 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, riferibilmente al periodo dal 1° gennaio 1963 al 28 febbraio 1966, la maggiorazione della retribuzione annua contributiva che derivi esclusivamente dall'applicazione delle norme contenute nel comma secondo dell'articolo 2 non è soggetta a contributo.

(È approvato).

ART. 16.

Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

locali, la eventuale sistemazione contributiva con le modalità previste dal comma primo dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, si effettua limitatamente al periodo non anteriore al 1 gennaio 1948.

Le norme contenute nel primo comma del citato articolo 30 e modificate dal comma precedente si applicano anche nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

La facoltà di iscrivere il personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, già concessa con l'articolo 39, primo e secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379, può ulteriormente esercitarsi, dagli Enti ivi indicati, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità stabilite dall'articolo stesso.

(È approvato).

ART. 17.

Per i casi di morte di iscritti o di titolari di pensioni dirette degli Istituti di previdenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'accertamento del diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità, è considerato come sussistente il requisito della inabilità permanente a qualsiasi lavoro richiesto per gli orfani maggiorenni, quello dell'inabilità a proficuo lavoro richiesto per il vedovo e quello dell'inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro richiesto per i collaterali qualora i predetti superstiti, alla data di morte dello iscritto o del titolare di pensione diretta, abbiano superato i 65 anni di età.

(È approvato).

ART. 18.

La dipendente, coniugata o che abbia prole a carico, iscritta alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, che cessi dal servizio per una delle cause contemplate, rispettivamente, dalla lettera c) dell'articolo 7 della legge 11 aprile 1955, n. 379, oppure dalla lettera d) dell'articolo 26 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, consegue il diritto al trattamento di quiescenza:

nella forma della pensione, qualora abbia almeno 20 anni di servizio utile;

nella forma dell'indennità una volta tanto nella misura intera, qualora non raggiunga i 20 anni ma abbia almeno un anno compiuto di servizio utile.

(È approvato).

ART. 19.

Nei casi di continuazione facoltativa di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali con il pagamento del contributo proprio e di quello dell'ente previsti dall'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 24 maggio 1952, n. 610 e dal comma primo dell'articolo 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, il contributo predetto, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, deve essere commisurato alla retribuzione effettivamente percetta.

(È approvato).

ART. 20.

Gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, nei limiti numerici stabiliti dal Consiglio di Amministrazione degli Istituti stessi, sono autorizzati a stipulare contratti di locazione di opere per il fabbisogno dei propri servizi relativo alla codifica dei dati ed alla perforazione di schede meccanografiche.

La spesa complessiva derivante dalla applicazione del comma precedente è ripartita tra le Casse pensioni facenti parte degli Istituti medesimi in base alle aliquote stabilite dall'articolo 17 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593.

Per la gestione del patrimonio immobiliare delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, l'autorizzazione di stipulare contratti di locazioni di opere, secondo le modalità e le procedure contemplate dall'articolo 7 della legge 13 giugno 1962, n. 855, è concessa agli Istituti stessi per tutte le opere concernenti l'assistenza tecnica e la manutenzione relative ai predetti beni immobiliari.

Il termine previsto dall'articolo 18 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, è prorogato dal 31 dicembre 1965 fino al 31 dicembre 1968.

(È approvato).

ART. 21.

Per quanto concerne il requisito richiesto dalla lettera d) dell'articolo 3 della legge 19

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

ottobre 1956, n. 1224, per la concessione della sovvenzione, come servizi resi con iscrizione agli Istituti di previdenza si considerano anche i servizi ricongiungibili in applicazione della legge 22 giugno 1954, n. 523.

Nei casi di applicazione della citata legge n. 1224, la corresponsione dell'importo netto della sovvenzione, su richiesta dell'interessato, può essere effettuata, oltre che nella forma stabilita dal primo comma dell'articolo 9 della legge stessa, anche in quella contemplata dalla lettera c) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71.

(È approvato).

ART. 22.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 13 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, sono sostituiti dai seguenti:

« Qualora nel corso dell'estinzione del prestito il mutuatario cessi dal servizio per morte, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante si considera estinto.

Qualora nel corso dell'estinzione del prestito il mutuatario cessi dal servizio per causa diversa della morte, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante, che si determina nel modo indicato al comma primo, viene recuperato applicando le norme contenute negli articoli 14, 15 e 16 ».

(È approvato).

ART. 23.

L'articolo 16 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, è sostituito dal seguente:

« Qualora la cessazione dal servizio comporti il diritto al trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto a favore del mutuatario, tale trattamento è corrisposto per la parte pari alla differenza tra l'importo spettante e quello del debito insoluto.

Qualora la cessazione dal servizio comporti al mutuatario il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, il debito insoluto si trasforma in quota annua vitalizia il cui importo in nessun caso può superare il quinto del complessivo trattamento predetto. Tale quota, da detrarsi ratealmente sulle tredici mensilità del trattamento diretto annuo dovuto, si determina con l'applicazione della Tabella B allegata alla legge 11 aprile 1955, n. 379 ».

(È approvato).

ART. 24.

Nei casi di ricongiunzione dei servizi previsti dalla legge 22 giugno 1954, n. 523, ai fini della determinazione della maggiorazione del trattamento di quiescenza da apportarsi per le campagne di guerra non trovano applicazione le norme contenute nel comma secondo dell'articolo 2 della legge stessa.

(È approvato).

ART. 25.

L'indennità speciale per l'accompagnatore, l'assegno suppletivo, l'indennità speciale annua e l'assegno integratore per i figli, nonché l'indennità integrativa speciale corrisposti dalle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, in applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sono dovuti, in ogni caso, nella misura intera tanto per le pensioni a totale carico delle Casse stesse quanto per quelle ad onere ripartito con altri Enti. In tale ultimo caso, l'onere derivante dalla corresponsione delle indennità e degli assegni predetti è ripartito tra Cassa pensioni ed altri Enti per quote in base ai criteri adottati per il riparto della pensione.

La norma contenuta nel presente articolo ha valore di interpretazione autentica.

(È approvato).

ART. 26.

È data facoltà all'Ordine Mauriziano di stipulare convenzioni con le Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, al fine di attuare, nei confronti di tutto il personale dipendente, l'iscrizione alle Casse stesse prevista dal decreto interministeriale 30 novembre 1963 emanato in applicazione dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Dette convenzioni, intese a rendere valutabili in pensione i servizi precedentemente resi alle dipendenze dell'Ordine, devono essere stipulate alle condizioni e nei modi stabiliti dall'articolo 20 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, riferibilmente a quel personale che, in servizio al 30 novembre 1963, data di emanazione del predetto decreto, abbia fatto domanda all'Ordine di valutazione dei precedenti servizi con le norme delle menzionate Casse pensioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

NORME PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO

Il contributo di riscatto in unica soluzione di cui al comma secondo dell'articolo 9 si determina prendendo a base:

1) la parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di presentazione della domanda di riscatto è diminuita di lire 50.000;

2) il periodo da riscattare, computato in mesi ai sensi del comma terzo dell'articolo 23 della legge 11 aprile 1955, n. 379;

3) i sottoindicati coefficienti A e B relativi all'età dell'iscritto, espressa in anni, riferita alla data di presentazione della domanda;

4) le due aliquote della precedente tabella, corrispondenti al servizio utile alla data

di presentazione della domanda considerato, rispettivamente, con e senza l'inclusione del periodo da riscattare.

Il contributo di riscatto si ottiene:

Effettuando il prodotto della differenza tra le due aliquote di cui al n. 4) per il coefficiente A di cui al n. 3);

aggiungendo al precedente prodotto il coefficiente B per tante volte quanti sono i mesi di cui al n. 2);

moltiplicando il risultato ottenuto per la quota di retribuzione di cui al n. 1).

| ETA | COEFFICIENTI | | ETA | COEFFICIENTI | | ETA | COEFFICIENTI | |
|----------|--------------|---------|----------|--------------|---------|----------|--------------|---------|
| | A | B | | A | B | | A | B |
| 20 | 2,5625 | 0,00613 | 35 | 5,3750 | 0,00478 | 50 | 8,1875 | 0,00343 |
| 21 | 2,7500 | 0,00604 | 36 | 5,5625 | 0,00469 | 51 | 8,3750 | 0,00334 |
| 22 | 2,9375 | 0,00595 | 37 | 5,7500 | 0,00460 | 52 | 8,5625 | 0,00325 |
| 23 | 3,1250 | 0,00586 | 38 | 5,9375 | 0,00451 | 53 | 8,7500 | 0,00316 |
| 24 | 3,3125 | 0,00577 | 39 | 6,1250 | 0,00442 | 54 | 8,9375 | 0,00307 |
| 25 | 3,5000 | 0,00568 | 40 | 6,3125 | 0,00433 | 55 | 9,1250 | 0,00298 |
| 26 | 3,6875 | 0,00559 | 41 | 6,5000 | 0,00424 | 56 | 9,3125 | 0,00289 |
| 27 | 3,8750 | 0,00550 | 42 | 6,6875 | 0,00415 | 57 | 9,5000 | 0,00280 |
| 28 | 4,0625 | 0,00541 | 43 | 6,8750 | 0,00406 | 58 | 9,6875 | 0,00271 |
| 29 | 4,2500 | 0,00532 | 44 | 7,0625 | 0,00397 | 59 | 9,8750 | 0,00262 |
| 30 | 4,4375 | 0,00523 | 45 | 7,2500 | 0,00388 | 60 | 10,0625 | 0,00253 |
| 31 | 4,6250 | 0,00514 | 46 | 7,4375 | 0,00379 | 61 | 10,2500 | 0,00244 |
| 32 | 4,8125 | 0,00505 | 47 | 7,6250 | 0,00370 | 62 | 10,4375 | 0,00235 |
| 33 | 5,0000 | 0,00496 | 48 | 7,8125 | 0,00361 | 63 | 10,6250 | 0,00226 |
| 34 | 5,1875 | 0,00487 | 49 | 8,0000 | 0,00352 | 64 | 10,8125 | 0,00217 |
| | | | | | | 65 | 11,0000 | 0,00208 |

(È approvato).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

ALLEGATO B

COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA DI INDENNITÀ UNA VOLTA TANTO DI CUI ALLA LETTERA b) DELL'ARTICOLO 5

| ANNI | M E S I | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0.... | — | 0,00731 | 0,01465 | 0,02203 | 0,02944 | 0,03689 | 0,04438 | 0,05944 | 0,05944 | 0,06703 | 0,07465 | 0,08231 |
| 1.... | 0,09000 | 0,09773 | 0,10549 | 0,11328 | 0,12111 | 0,12898 | 0,13688 | 0,14481 | 0,15278 | 0,16078 | 0,16882 | 0,17689 |
| 2.... | 0,18500 | 0,19314 | 0,20132 | 0,20953 | 0,21778 | 0,22606 | 0,23438 | 0,24273 | 0,25111 | 0,25953 | 0,26799 | 0,27648 |
| 3.... | 0,28500 | 0,29356 | 0,30215 | 0,31078 | 0,31944 | 0,32814 | 0,33688 | 0,34564 | 0,35444 | 0,36328 | 0,37215 | 0,38106 |
| 4.... | 0,39000 | 0,39898 | 0,40799 | 0,41703 | 0,42611 | 0,43523 | 0,44438 | 0,45356 | 0,46278 | 0,47203 | 0,48132 | 0,49064 |
| 5.... | 0,50000 | 0,50939 | 0,51882 | 0,52828 | 0,53778 | 0,54731 | 0,55688 | 0,56648 | 0,57611 | 0,58578 | 0,59549 | 0,60523 |
| 6.... | 0,61500 | 0,62481 | 0,63465 | 0,64453 | 0,65444 | 0,66439 | 0,67438 | 0,68439 | 0,69444 | 0,70453 | 0,71465 | 0,72481 |
| 7.... | 0,73500 | 0,74523 | 0,75549 | 0,76578 | 0,77611 | 0,78648 | 0,79688 | 0,80731 | 0,81778 | 0,82828 | 0,83882 | 0,84939 |
| 8.... | 0,86000 | 0,87064 | 0,88132 | 0,89203 | 0,90278 | 0,91356 | 0,92438 | 0,93523 | 0,94611 | 0,95703 | 0,96799 | 0,97898 |
| 9.... | 0,99000 | 1,00106 | 1,01215 | 1,02328 | 1,03444 | 1,04564 | 1,05688 | 1,06814 | 1,07944 | 1,09078 | 1,10215 | 1,11356 |
| 10.... | 1,12500 | 1,13648 | 1,14799 | 1,15953 | 1,17111 | 1,18273 | 1,19438 | 1,20606 | 1,21778 | 1,22953 | 1,24132 | 1,25314 |
| 11.... | 1,26500 | 1,27689 | 1,28882 | 1,30078 | 1,31278 | 1,32491 | 1,33688 | 1,34898 | 1,36111 | 1,37328 | 1,38549 | 1,39773 |
| 12.... | 1,41000 | 1,42231 | 1,43565 | 1,44703 | 1,45944 | 1,47189 | 1,48438 | 1,49689 | 1,50844 | 1,52203 | 1,53465 | 1,54731 |
| 13.... | 1,56000 | 1,57273 | 1,58549 | 1,59828 | 1,61111 | 1,62398 | 1,63688 | 1,64981 | 1,66278 | 1,67578 | 1,68882 | 1,70189 |
| 14.... | 1,71500 | 1,72814 | 1,74132 | 1,75453 | 1,76778 | 1,78106 | 1,79438 | 1,80773 | 1,82111 | 1,83453 | 1,84799 | 1,86148 |
| 15.... | 1,87500 | 1,88856 | 1,90215 | 1,91578 | 1,92944 | 1,94314 | 1,95688 | 1,97064 | 1,98444 | 1,99828 | 2,01215 | 2,02606 |
| 16.... | 2,04000 | 2,05398 | 2,06799 | 2,08203 | 2,09611 | 2,11023 | 2,12438 | 2,13856 | 2,15278 | 2,16703 | 2,18132 | 2,19564 |
| 17.... | 2,21000 | 2,22439 | 2,23882 | 2,25328 | 2,26778 | 2,28231 | 2,29688 | 2,31148 | 2,32611 | 2,34078 | 2,35549 | 2,37023 |
| 18.... | 2,38500 | 2,39981 | 2,41465 | 2,42953 | 2,44444 | 2,45939 | 2,47438 | 2,48939 | 2,50444 | 2,51953 | 2,53465 | 2,54981 |
| 19.... | 2,56500 | 2,58023 | 2,59549 | 2,61078 | 2,62611 | 2,64148 | 2,65688 | 2,67231 | 2,68778 | 2,70328 | 2,71882 | 2,73439 |
| 20.... | 2,75000 | 2,76564 | 2,78132 | 2,79703 | 2,81268 | 2,82856 | 2,84438 | 2,86023 | 2,87611 | 2,89203 | 2,90799 | 2,92398 |
| 21.... | 2,94000 | 2,95606 | 2,97215 | 2,98828 | 3,00444 | 3,02064 | 3,03688 | 3,05314 | 3,06944 | 3,08578 | 3,10215 | 3,11856 |
| 22.... | 3,13500 | 3,15148 | 3,16799 | 3,18453 | 3,20111 | 3,21773 | 3,23438 | 3,25106 | 3,26778 | 3,28453 | 3,30132 | 3,31814 |
| 23.... | 3,33500 | 3,35189 | 3,36882 | 3,38578 | 3,40278 | 3,41981 | 3,43688 | 3,45398 | 3,47111 | 3,48828 | 3,50549 | 3,52273 |
| 24.... | 3,54000 | 3,55731 | 3,57465 | 3,59203 | 3,60944 | 3,62689 | 3,64438 | 3,66189 | 3,67944 | 3,69703 | 3,71465 | 3,73231 |
| 25.... | 3,75000 | 3,75000 | 3,75000 | 3,75000 | 3,75000 | 3,75000 | 3,75000 | 3,75000 | 3,75000 | 3,75000 | 3,75000 | 3,75000 |

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul provvedimento esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (2488).

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari 0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2488 risulta assorbita la proposta di legge Alesi n. 2075.

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino, Azzaro, Bassi, Bertoldi, Bima, Bonaiti, Buzzetti, Carocci, Castellucci, De Ponti, Grezzi, Laforgia, La Penna, Lenti, Longoni, Loreti, Matarrese, Nicoletto, Patriani, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Servello, Soliano, Tambroni, Terranova Raffaele, Turnaturi, Vespignani, Vicentini e Vizzini.

È in congedo:

Zugno.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO